

m_dg		
01514600702		
N. 424	20 GEN 2015	
UGR	CC	RUD <i>Robledo</i>
Funzione 5	Macroattività 2	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	



**PROCURA GENERALE**  
della Corte di cassazione

Prot. n. *1191/5/15/D*

Roma *19-1-2015*

**OGGETTO:** Azione disciplinare nei confronti del dott. Alfredo ROBLEDO, nato a Napoli il 9 settembre 1950, magistrato in servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano con funzioni di procuratore aggiunto.

RISERVATA

AL PROCURATORE GENERALE  
DELLA CORTE DI APPELLO DI  
MILANO

Prego la S.V. di voler consegnare, in via diretta e riservata, al magistrato indicato in oggetto, copia della presente nota con la quale viene al medesimo data comunicazione che questo Ufficio ha promosso, nei suoi confronti, azione disciplinare in quanto

INCOLPATO

1) dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, primo comma, lettera u), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per avere, venendo meno ai propri doveri di imparzialità e di riserbo, divulgato – conversando anche telefonicamente, in più occasioni, con l'avvocato Domenico Aiello, con la consapevolezza che quest'ultimo avrebbe rivelato le notizie apprese ad esponenti politici, anche di vertice, del partito Lega Nord – il contenuto di atti del procedimento iscritto nel registro generale delle notizie di reato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano (ed assegnato a magistrati facenti parte del II dipartimento, del quale era coordinatore) a carico di alcuni consiglieri regionali appartenenti al gruppo in Regione Lombardia del citato partito politico nonché del Popolo della Libertà (PdL) per i reati di peculato o di appropriazione indebita, nonché per avere, comunque, violato il

dovere di riservatezza sul predetto affare in corso di trattazione, con condotta idonea a ledere indebitamente diritti altrui.

In particolare, al predetto legale, interessato ad acquisire notizie circa gli sviluppi delle indagini preliminari di cui al citato procedimento, relative ad indebiti rimborsi percepiti da vari consiglieri regionali, venivano rivelati, sin dal 18 dicembre 2012:

A) gli esiti di riunioni riservate fra magistrati della Procura;

B) gli elementi indiziari sussistenti all'epoca nei confronti dei soggetti indagati; C) la circostanza che già il successivo giorno 19 dicembre 2012 altri sette od otto consiglieri regionali appartenenti ai citati gruppi politici, aventi la maggioranza nel consiglio regionale, sarebbero stati sottoposti ad indagini;

D) gli sviluppi futuri delle indagini preliminari: nello specifico che entro la seconda decade del successivo mese di gennaio 2013 il suddetto ufficio inquirente avrebbe proceduto anche nei confronti di consiglieri regionali appartenenti ai gruppi di opposizione, ossia, tra gli altri, al Partito democratico (PD), all'Italia dei Valori (IdV) e al Partito dei pensionati.

Fatti, questi ultimi, idonei a ledere indebitamente diritti di persone in quel momento non indagate, nonché l'immagine dei rispettivi partiti di appartenenza, e subito comunicati dal legale a vari esponenti politici della Lega Nord nei seguenti termini:

*"finito ora riunione in procura con capo e agg. Domani sera mi daranno altri nominativi ns. consiglieri indagati: hanno intercettazioni gravi contro PdL mentre su noi pare ci sia una impiegata gola profonda" (sms inviato il 18 dicembre 2012, alle ore 12,01); "adesso escono il Pd e l'Italia dei Valori al 15 gennaio e purtroppo domani altri sette-otto dei nostri" (telefonata effettuata il 18 dicembre 2012, alle ore 14,08); "ce ne sono altri sette in arrivo, e domani sera so i nomi in via riservata" ... "sul PdL c'è la prova provata che c'è una associazione finalizzata al finanziamento dei singoli consiglieri, con una struttura propria addetta a questo" ... "su di noi non hanno questo tipo di accertamento perché non hanno riscontrato questo, pare che ci sia, invece, una dipendente, più o meno infedele" ... "guarda che domani sera, quando io lo incontro per questi altri nominativi, lui mi dirà anche questo e mi ha garantito, poi, che entro il 15, massimo il 20 di gennaio, arrivano gli stessi avvisi al Pd, all'Italia dei Valori e al Movimento pensionati" ... "siccome è una persona che ha un rapporto con me stretto e di fiducia mi ha detto: 'Domenico te lo garantisco, su questo ci puoi spendere la tua credibilità'; io gli ho detto: 'guarda che me la spendo'; ha detto: 'no, no, garantito, sarà così'" (telefonata effettuata il 18 dicembre 2012, alle ore 19,32).*

Tali sviluppi della indagine effettivamente si verificavano, tanto che il predetto legale, il 29 gennaio 2013, appreso che la notizia della estensione delle indagini ad altre persone era divenuta pubblica (tramite sms a lui indirizzato, alle ore 18,22, del seguente tenore: "AGI e ASCA. Lombardia, una ventina di consiglieri regionali di opposizione di PD, IdV e Sel indagati x

*peculato nell'inchiesta su rimborsi regionali*"), immediatamente scriveva al procuratore aggiunto: "Uomo di parola! Poi grande magistrato" (sms inviato il 29 gennaio 2013, alle ore 18,24), ricevendo da quest'ultimo la seguente risposta: "Caro avvocato, *promissio boni viri est obligatio*" (sms inviato il 29 gennaio 2013, ore 22,22).

Fatti commessi nel dicembre 2012 e sino al gennaio 2013.

2) dell'illecito disciplinare di cui all'art. 3, lettera *a*), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per avere usato la propria qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé mediante la condotta di seguito indicata: dopo avere appreso che il parlamentare europeo Gabriele Albertini – il quale, oltre ad essere controparte del magistrato in giudizi civili, era indagato in un procedimento penale nel quale il magistrato stesso era persona offesa – aveva presentato documenti o memorie alla competente commissione del parlamento europeo per ottenere la immunità, nel contesto dei rapporti indicati al capo che precede e mentre l'indagine preliminare innanzi indicata era in corso, ripetutamente chiedeva all'avvocato Domenico Aiello, del quale gli erano noti i rapporti con esponenti politici di vertice del partito Lega Nord, avente propri rappresentanti anche in sede europea, di avere copia degli atti suddetti, di natura riservata e non ostensibili a terzi estranei all'organo istituzionale europeo, onde apprenderne il contenuto e poterlo utilizzare in una propria nota diretta allo stesso Parlamento, argomentando in senso contrario a quanto sostenuto dal parlamentare, con l'obiettivo di dimostrare la falsità della versione da quest'ultimo prospettata; riuscendo, infine, nel suo intento, posto che il legale, venuto in possesso di atti, glieli inoltrava per posta elettronica. Fatti commessi nel febbraio 2013.

3) dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, primo comma, lettera *a*), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per avere, venendo meno ai propri doveri di imparzialità, di correttezza e di riserbo, arrecato un indebito vantaggio all'avvocato Domenico Aiello, e ai suoi assistiti, con riferimento al procedimento penale, aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nel quale erano coinvolti Francesco Belsito, Umberto Bossi e Renzo Bossi, esponenti del partito Lega Nord, mediante la condotta di seguito descritta:

appreso dal legale che il giorno successivo il quotidiano 'L'Espresso' avrebbe pubblicato un articolo contenente specifiche notizie su tale indagini, suggeriva all'avvocato di inviargli una formale istanza con la quale, alla luce della pubblicazione sulla stampa di elementi acquisiti nel corso delle indagini, si chiedeva di ottenere copia di una consulenza di natura contabile; successivamente, poiché l'istanza presentata non era stata accolta – essendo stato ritenuto, da parte di altri magistrati, che l'atto richiesto non fosse ostensibile alla persona offesa poiché non noto agli indagati – rassicurava il

legale dicendogli che nel citato documento *“non ci stava niente di particolare”* ed a specifica richiesta di quest’ultimo sui tempi di chiusura dell’indagine, con conseguente deposito degli atti, lo rassicurava affermando che una parte della indagine sarebbe stata chiusa in quindici o venti giorni.  
Fatto commesso il 21 febbraio 2013.

4) dell’illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, primo comma, lettera *d*), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per avere, venendo meno ai propri doveri di correttezza e di riserbo, tenuto un comportamento gravemente scorretto nei confronti di altri magistrati dell’ufficio ed, in particolare, nei confronti di due sostituti procuratori assegnatari del procedimento indicato al capo che precede e del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano Edmondo Bruti Liberati mediante la condotta di seguito descritta:  
nel comunicare all’avvocato Domenico Aiello che la istanza, indicata al capo che precede e dallo stesso proposta, non era stata accolta, affermava che il rigetto della richiesta era imputabile ai suoi colleghi, così esprimendosi: *“eh, allora, non ci riesco a farla, perché ho parlato ... che gli devo parlare per forza con loro due e gli ho detto che la mia opinione era quella di darla per una questione, insomma ... mi pareva anche giusto ... loro non erano d’accordo e ho detto: ‘vabbè, allora andiamo dal procuratore, diciamolo al procuratore’; il procuratore neanche è stato d’accordo per cui non si riesce a fare, io sono stato l’unico a propugnare la tesi di farla”* (telefonata effettuata il 21 febbraio 2013, alle ore 17,45).  
Fatto commesso il 21 febbraio 2013.

Notizia circostanziata dei fatti acquisita il 18 novembre 2014 e successivamente, sino al 5 gennaio 2015.

Vorrà la S.V. avvertire il dott. ROBLEDO che ha facoltà di farsi assistere da un magistrato come difensore o da un avvocato del libero Foro e di fornire le sue discolpe. Vorrà invitarlo inoltre, a dichiarare o ad eleggere domicilio, (nel caso di elezione del domicilio presso l’ufficio dovrà indicarsi la persona del domiciliatario) entro il termine di cinque giorni dalla consegna del presente atto con avvertimento che, in mancanza o in caso di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o dell’elezione di domicilio, il luogo ove il suddetto atto gli è stato consegnato sarà quello in cui saranno eseguite le successive consegne di altri atti che lo riguardano. Vorrà invitarlo infine, a sottoscrivere in segno di ricevimento, l’originale del presente atto, da restituirsi a questa Procura Generale con l’indicazione della data dell’avvenuta consegna.

Ove il dott. ROBLEDO non si presenti a ritirare il presente atto, l’invito dovrà essere rinnovato comunicandogli con lettera personale riservata spedita a

mezzo di raccomandata che esso rimarrà depositato presso codesto Ufficio per il termine che la S.V. vorrà predeterminare.

Vorrà, infine, informare il dott. ROBLEDO che per eventuali comunicazioni urgenti da parte di questo Ufficio potrà indicare sia recapiti telefonici che indirizzi di posta elettronica.

Vorrà, altresì, informare il dott. ROBLEDO che qualora il procedimento disciplinare dovesse concludersi con ordinanza di non luogo a procedere o con sentenza di assoluzione, questa Procura Generale potrà provvedere al rimborso delle spese di missione, a seguito di richiesta fatta sugli appositi moduli (Mod. 43) e nel rispetto della normativa vigente. Il rimborso potrà essere richiesto, con le stesse modalità, anche dal difensore nel caso in cui rivesta la qualifica di magistrato.

IL PROCURATORE GENERALE

Gianfranco Ciani

